



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **19:32** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig. Fipponi Maurizio e la partecipazione del Segretario Comunale Ruggeri Elena:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
Fipponi Maurizio	Presente
Cellina Claudia - Maria	Presente
Chiodi Gian Evaristo	Presente
Borgese Pasquale detto Francesco	Presente
Gusella Gianni	Presente
Preto Martini Marta	Presente
Peotta Cesare	Assente
Baldan Adriano	Presente
Pasqualotto Angelica	Presente
Lazzari Antonio	Presente
Litturi Ilenia	Assente
Chiodi Giampaolo detto Paolo	Presente
Nanfioli Bruno	Presente

Presenti n° 11 - Assenti n° 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione l'assessore al bilancio Gusella Gianni.

Dopo la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici nell'unico Ente di Val Lione si rende necessario approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018. Fino ad oggi i due ex Comuni di Grancona e San Germano dei Berici risultavano dotati di due regolamenti diversi. In sostanza il contenuto del Regolamento uniforma le disposizioni in esso contenute su tutto il nuovo territorio comunale recependo gli aggiornamenti normativi in materia dopo l'introduzione della IUC.

L'Assessore Gianni Gusella evidenzia le novità introdotte nel nuovo regolamento IMU che è stato riformato soprattutto per adeguarlo alle ultime norme di legge sopravvenute. Tuttavia è stata fatta anche molta chiarezza sulle caratteristiche dei fabbricati inagibili e inabitabili ai fini dell'applicabilità dell'imposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge della Regione Veneto n. 5 del 17/02/2017, pubblicata in pari data sul BURV n. 8, i Comuni di Grancona e San Germano dei Berici sono stati fusi in un unico Comune denominato "Val Lione" a far data dal giorno 17 febbraio 2017;

VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 07/04/2014 n. 56 in base al quale "tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune";

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che a seguito del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

PRESO ATTO che sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

VERIFICATO che nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastrati nel gruppo catastale "D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

RIMARCATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate

e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO altresì che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VERIFICATO altresì che i Comuni possono non possono più assimilare all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

RISCONTRATO che, nelle more del riassetto della fiscalità locale, resta in vigore la IUC, articolata nelle tre entrate tributarie sopra elencate, secondo la disciplina dettata dalla Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che la determinazione della base imponibile dell'IMU resta disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTE le nuove disposizioni, introdotte, *ex lege*, dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015), che dispongono l'abbattimento nella misura del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, sulla base dei vincoli imposti dalla norma richiamata;

PRESO ATTO dell'abbattimento fissato anche per le unità immobiliari concesse in locazione con canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/98;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dal soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento rilevante ai fini IMU, non sono assoggettate all'imposta, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote IMU già applicate nell'anno d'imposta 2015;

ATTESO CHE il predetto divieto è stato confermato ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed esteso al 2018 dall'art. 1, comma 37 della Legge n. 205/2017;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

PRESO altresì atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

RIMARCATO che nell'anno 2018, in ragione del divieto sopra ricordato, imposto dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, confermato dalla Legge n. 232/2016 ed esteso dalla Legge n. 205/2017 anche al 2018, il Comune potrà procedere alla sola riduzione delle aliquote IMU ed alla eventuale introduzione di agevolazioni da indicare nel regolamento comunale per la gestione dell'IMU;

RICHIAMATE

- la deliberazione consiliare nr. 22 del 07/07/2014, del soppresso Comune di Grancona con la quale veniva approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale;
- la deliberazione consiliare nr.14 del 30/06/2014, del soppresso Comune di San Germano dei Berici con la quale veniva approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale;

RILEVATO che si intende approvare il regolamento IMU per il nuovo Comune di Val Liona;
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU e altre norme vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*;

VISTA la bozza del regolamento IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2018;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020 e il documento unico di Programmazione in approvazione all'ordine del giorno nella seduta odierna;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18-08-2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti espresso in data 13 febbraio 2018;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto pervenuto al Prot n. 1093 in data 14 febbraio 2018;

VISTO il Decreto Sindacale nr.04 di reg. del 25/01/2018, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura, istruttore direttivo cat.D1/D4 l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa-Tributaria;

VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

*Voti favorevoli n° 11, voti contrari n°***, astenuti n° ****, legalmente espressi.*

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)-IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2018,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

--oOo--

*Con successiva votazione, voti favorevoli n° 11, voti contrari n°***, astenuti n°***, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.*

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA

VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE

Pistore Laura

AREA SERVIZI FINANZIARI

VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE

Bellini Gianna

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Registro delle pubblicazioni n°

Val Liona, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data

Val Liona, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena